

Reg. (UE) n. 1038/13 – Reg. (UE) n. 2117/2021. D.M. n. 911/17 e succ. mod. e int. – D.G.R. n. 982/2022. Avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti dalla misura “investimenti” del Programma nazionale di sostegno per il settore vino. Presentazione delle domande per l’annualità 2022/2023.

Articolo 1

Finalità

Il presente avviso stabilisce le disposizioni per l’attuazione nella Regione Umbria della misura degli “investimenti” per l’annualità 2022/2023, prevista dal Programma Nazionale di sostegno del settore vino di seguito PNS, in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. mod. e int. e della D.G.R. n. 982 del 28 settembre 2022.

Il bando per la misura investimenti per l’annualità 2022/2023 è emanato alle condizioni previste dalle disposizioni transitorie applicabili ai programmi di sostegno del settore vino stabilite dal regolamento (UE) n. 2117/2021, all’art. 5, paragrafo 7 e dalle relative disposizioni nazionali stabilite dal MIPAAF e dall’AGEA.

Le disposizioni previste dal presente bando devono intendersi integrative alle istruzioni operative n. 39 del 27.04.2022 emanate dall’Organismo pagatore AGEA (di seguito AGEA - OP) disponibili sul sito di AGEA.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni.

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Servizio regionale: Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 e successive modifiche.

Regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 2016/1149.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 2016/1150.

Dichiarazioni obbligatorie: dichiarazione di vendemmia, dichiarazione di produzione e dichiarazione di giacenza presentate ai sensi ed in conformità del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell’anno successivo.

Esercizio finanziario o campagna di pagamento: periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una determinata campagna vitivinicola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all’inizio della campagna viticola considerata e termine il 15 ottobre dell’anno successivo.

Impresa agricola singola o associata: impresa condotta da un imprenditore come definito dall’articolo 2135 c.c., in qualità di persona fisica o giuridica costituita in una delle forme previste dal codice civile ivi comprese le cooperative.

Microimprese e piccole e medie imprese: le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce, invece, microimprese un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Imprese intermedie: le imprese che occupano meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per le quali non trovano applicazione l’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Grandi imprese: le imprese che occupano più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro.

Criteri per la definizione delle PMI: per la definizione delle PMI si fa riferimento alla nota esplicativa di cui all'allegato A10) al presente avviso.

Impresa in difficoltà: l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà si rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

Al fine di verificare che l'impresa non sia in difficoltà il richiedente dovrà compilare l'allegato A13) al presente avviso.

Progetto annuale: progetto relativo ad una domanda di aiuto con investimenti da completare entro il 30 giugno 2023 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

Progetto biennale: progetto relativo ad una domanda di aiuto con investimenti da completare entro il 15 luglio 2024 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

Progetto collettivo: possono accedere al sostegno previsto dal presente bando anche le Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti.

Tali associazioni devono essere costituite con atto scritto dal quale risulti:

- gli estremi dell'impresa associante (capofila);
- gli estremi di ciascuna impresa associata;
- gli scopi dell'associazione e l'impegno di ciascun componente al rispetto degli obblighi posti a carico dell'associazione in forza del sostegno eventualmente accordato, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo;
- la descrizione degli investimenti da realizzare per un utilizzo in comune, con la descrizione della ricaduta e dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata, in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
- la durata dell'associazione, che deve essere tale da garantire la copertura dell'intero periodo vincolativo quinquennale.

Ciascun componente dell'ATI che realizza materialmente gli investimenti è tenuto a presentare autonoma domanda di aiuto e relativa domanda di pagamento dando evidenza, nell'apposita sezione del modello di domanda, della partecipazione al progetto collettivo.

Fascicolo aziendale: fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell'Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa.

Ogni richiedente di contributo, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

I richiedenti, antecedentemente ad ogni richiesta di contributo, sono tenuti ad eseguire una verifica della situazione aziendale e in caso di variazioni procedere all'aggiornamento e all'integrazione.

Fascicolo di domanda: contenitore cartaceo contenente la documentazione amministrativa e tecnica allegata alla domanda di aiuto (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità previsti dal presente avviso e dalle istruzioni operative dell'AGEA – O.P per accedere agli aiuti. Il richiedente è in ogni caso il solo responsabile della costituzione e del corretto aggiornamento del fascicolo di domanda, il quale può essere conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente delegato dal richiedente ed abilitato dall'Organismo Pagatore AGEA o dalla Regione Umbria alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Tutta la documentazione allegata alla domanda di aiuto deve essere presente nel "fascicolo di domanda" fin dalla data di presentazione della domanda di aiuto e conservata in originale o copia autenticata a termini di legge, ai fini dei controlli previsti in fase di istruttoria delle domande da parte della Regione e delle attività di controllo svolte dall'AGEA – O.P. o da organismi delegati.

La documentazione presente nel "fascicolo di domanda" è riportata in apposito elenco allegato alla domanda di aiuto.

Soggetti abilitati/autorizzati

Persone fisiche o giuridiche abilitate dalla Regione Umbria all'accesso alla procedura telematica SIAN per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura investimenti attivata con il presente bando, mediante rilascio di apposito identificativo da parte del Servizio regionale competente previa specifica delega da parte del singolo richiedente.

I soggetti abilitati dalla Regione Umbria sono tenuti ad attestare nella scheda tecnica allegata alla domanda di aiuto, la regolarità, la completezza e la corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- il non avvenuto inizio del programma d'investimenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- la completezza della domanda di aiuto e dei relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- l'avvenuta acquisizione ovvero richiesta delle autorizzazioni, permessi, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare.

Inoltre, relativamente alle domande di pagamento, sono tenuti ad attestare:

- l'avvenuta acquisizione, anche mediante l'istituto del silenzio assenso, delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo delle opere realizzate;
- la regolarità e la completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità, conformità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori rispetto agli investimenti effettivamente realizzati ed alla loro funzionalità.

Cantierabilità

I meccanismi di finanziamento del Programma nazionale di sostegno del settore vino da parte del FEAGA impongono una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli investimenti.

Per tale motivo gli investimenti proposti devono possedere il requisito della "cantierabilità" alla data di presentazione della domanda di aiuto, intesa come l'avvenuto rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di nuovi fabbricati o per interventi su fabbricati esistenti (Permesso a costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A., C.I.L.A., altre autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, ecc.) necessari per dare immediato avvio ai lavori previsti in domanda.

Gli adempimenti di cui al Titolo VI, capo VI Normativa Sismica della Legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate" non costituiscono elemento di "cantierabilità".

Nel caso in cui i suddetti titoli abilitativi, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non siano posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere presentata da parte del tecnico competente una dichiarazione ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 contenente gli estremi della richiesta di rilascio del titolo stesso, ovvero dichiarazione che le opere non necessitano di titoli abilitativi o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

I titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente devono essere trasmessi alla Regioni/PA entro 30 giorni dalla notifica di finanziabilità della domanda di aiuto e comunque non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali: ai fini del finanziamento e della gestione della misura, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute solo nei casi previsti dall'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 3

Disposizioni generali

Nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vino, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso la misura sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative;
- migliorare i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale;
- valorizzare le produzioni di qualità.

Articolo 4

Ambito e condizioni di applicazione della misura

La misura degli investimenti prevista dal presente avviso si applica alle domande di aiuto presentate per la campagna 2022/2023 sull'intero territorio regionale e, limitatamente agli investimenti per la logistica e per la realizzazione di punti vendita extra aziendali, nell'ambito del territorio nazionale e di Stati membri dell'U.E.

Articolo 5

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto per gli investimenti le microimprese, le piccole medie imprese, le imprese intermedie, come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e le grandi imprese, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

- c) l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve prodotte dal richiedente, da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per "proprie uve" si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

I richiedenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di residenza fiscale;
- aver costituito un fascicolo aziendale attivo ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/04;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017;
- non essere soggetti all'esclusione dalla misura investimenti (per rinuncia dopo il pagamento o mancata realizzazione delle opere nelle 3 campagne precedenti);
- non essere soggetti all'esclusione dalle misure di sostegno dell'OCM vitivinicola prevista dall'art. 69 della L. 238/2016 (mancato utilizzo di autorizzazioni di nuovo impianto).

Beneficiano dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (Ue) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n.302 del 28.12.2016), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non possono in ogni caso beneficiare degli aiuti previsti dalla misura investimenti:

- le imprese che esercitano la sola attività di commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- le imprese inaffidabili: ai fini dell'affidabilità del beneficiario, saranno considerate le risorse tecniche e finanziarie possedute per realizzare l'investimento, la prova che l'impresa non sia in difficoltà, nonché saranno effettuate verifiche per accertare se a carico del beneficiario sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considerava inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Articolo 6

Investimenti e spese ammissibili

Gli interventi proposti con la domanda di aiuto possono riguardare una o più tra le seguenti azioni:

1. produzione di prodotti vitivinicoli (dalla lavorazione delle uve all'imbottigliamento e all'etichettatura di vino in cantina);
2. controllo di qualità;
3. commercializzazione e marketing di prodotti vitivinicoli;
4. investimenti a carattere generale legati all'impresa.

Nell'ambito di ciascuna azione, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, dovranno essere indicati i relativi interventi e sottointerventi, scelti tra quelli proposti dall'applicativo SIAN e indicati nell'allegato A11) al presente avviso.

Nell'ambito delle suddette azioni gli investimenti e le spese ammissibili al sostegno possono riguardare:

- a) costruzione, ristrutturazione, miglioramento, acquisizione di beni immobili e impianti aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli;
- b) acquisizione, realizzazione e allestimento di punti vendita, show rooms, sale di degustazione di prodotti vitivinicoli sia aziendali che extra-aziendali nell'ambito territoriale dei paesi aderenti all'U.E., ivi compresi eventuali annessi magazzini e la sistemazione delle aree esterne a servizio di tali strutture. Tali strutture possono essere finanziate solo se utilizzate

esclusivamente per i vini DOP e IGP della Regione Umbria prodotti e/o imbottigliati dal beneficiario;

- c) acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature nuove, per la produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli.
- d) acquisto di recipienti e contenitori nuovi per l'affinamento e la movimentazione dei prodotti vitivinicoli ivi comprese le barriques;
- e) acquisto di hardware, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio;
- f) acquisizione di software per la gestione aziendale;
- g) realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
- h) acquisizione di brevetti, licenze e diritti d'autore;
- i) registrazione di marchi collettivi solo da parte Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati. Per registrazione di marchi collettivi si intendono eventuali marchi aggiuntivi previsti dalla normativa regionale (esempio un marchio che ricollega un prodotto alla Regione) e non i marchi DOP/IGP.
- j) spese tecniche e generali solo se direttamente riconducibili e collegabili alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, per progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche, ivi comprese le relazioni tecnico-economiche previste in allegato alla domanda di aiuto, collaudi laddove previsti, studi di fattibilità. Le spese tecniche e generali, ai fini dell'ammissibilità, dovranno essere giustificate in relazione agli investimenti da realizzare o realizzati sia in fase di presentazione della domanda di aiuto che in fase di rendicontazione finale dei lavori. Non sono ammissibili spese di consulenza di carattere generico non strettamente connesse con gli interventi da realizzare o realizzati.

Le spese tecniche e generali, se richieste con la domanda di aiuto, sono calcolate fino ad un massimo del 8% della spesa per investimenti immobiliari ritenuti ammissibili per i quali è prevista specifica progettazione e/o direzione lavori, e/o redazione di computo metrico estimativo, e fino ad un massimo del 4% per investimenti mobiliari ritenuti ammissibili (serbatoi, vinificatori, macchinari, attrezzature di cantina, ecc.) per i quali non è prevista specifica progettazione e/o direzione lavori, e/o redazione di computo metrico estimativo. Le spese generali non potranno essere ammesse in sede di rendicontazione finale dei lavori se non richieste nella domanda di aiuto. L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo complessivo della spesa ammessa per l'investimento proposto, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa sostenuta per l'investimento in questione sia oggetto di variazioni (economie di spesa/modifiche minori/varianti). Il contributo per le spese generali sarà pertanto calcolato e liquidato sulla base delle spese ammesse a finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

Le spese di cui alle lettere h), i) e j) corrispondono alla definizione di "attività immateriali".

Gli investimenti che prevedono interventi di sistemazione delle aree esterne (es. piazzali, parcheggi, ecc.), possono essere ammessi solo a completamento di altri interventi strutturali da realizzare previsti nella domanda di aiuto, o già realizzati nelle 2 annualità precedenti con i quali sono funzionalmente collegati (es. costruzione/ristrutturazione cantina, punto vendita, uffici, ecc.). Non sono ammissibili in ogni caso le spese per le sistemazioni esterne che non siano collegate ai suddetti investimenti.

In ogni caso, gli investimenti proposti devono essere strettamente ed esclusivamente correlati all'attività vitivinicola dell'azienda ed essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A tal fine, oltre ai contenuti della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto, si farà riferimento al risultato operativo che si prevede di realizzare nella situazione a regime una volta ultimato il programma d'investimenti proposto, raffrontato con il conto economico dell'ultimo esercizio precedente la presentazione della domanda, redatti in conformità agli schemi previsti nella relazione tecnica di cui all'allegato A2).

Non sono ammissibili al sostegno le seguenti spese riferite ai seguenti interventi:

- investimenti materiali e immateriali finalizzati, direttamente o indirettamente, alla produzione di aceto di vino;
- gli investimenti relativi a fabbricati da adibire ad uso, esclusivo o parziale, di abitazione di servizio dell'azienda;
- realizzazione e/o miglioramento di aree verdi esterne ai fabbricati (cantine, magazzini, sale di degustazione, punti vendita, ecc.);

- impianti/macchinari/attrezzature per la preparazione, conservazione, esposizione e la somministrazione di alimenti che accompagnano la degustazione dei vini;
- barriques rigenerate;
- acquisto di mezzi di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
- acquisto di macchine ed attrezzature per la gestione del vigneto comprese quelle per la raccolta ed il trasporto delle uve dai vigneti alla cantina;
- interventi che direttamente o indirettamente sono finalizzati ad una più efficiente gestione dei vigneti;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- opere e lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
- acquisto di macchine, attrezzature e materiali usati;
- investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitari);
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionali o nazionali o regionali obbligatori;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto.

Non sono comunque ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA in tutti i casi;
- altre imposte e tasse;
- acquisti mediante leasing;
- spese di noleggio di attrezzature;
- spese per viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata sul portale SIAN, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento; l'importo di tali spese deve essere quindi indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- spese per la commercializzazione e/o la trasformazione di prodotti vitivinicoli provenienti da Paesi extra U.E.;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- interessi passivi, oneri bancari e finanziari;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati e gli investimenti che si configurino come investimenti di "mera sostituzione" di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Per mera sostituzione si intende la sostituzione di impianti/attrezzature esistenti senza un miglioramento della tecnologia esistente ovvero in termini di adeguamento alla domanda di mercato e di una maggiore competitività dell'impresa.

Le caratteristiche di miglioramento dei nuovi investimenti rispetto ai precedenti da sostituire, dovranno essere specificate nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto.

Acquisto di fabbricati

È ammissibile l'acquisto di fabbricati se indispensabili per le finalità del progetto e a condizione che i medesimi fabbricati siano oggetto di interventi di riqualificazione, adeguamento e ristrutturazione che devono riguardare esclusivamente l'immobile acquistato e non strutture di nuova costruzione anche se derivanti da ristrutturazione del fabbricato acquistato, per almeno il 30% per cento del costo complessivo di acquisto. Tra gli interventi di riqualificazione, adeguamento e ristrutturazione del fabbricato è possibile ricomprendere anche le spese per impianti di trasformazione/lavorazione/conservazione dei prodotti vitivinicoli

Nel caso di acquisto di beni immobili non sono ammissibili all'aiuto gli impianti e le attrezzature mobili di pertinenza.

Nel caso di acquisto di fabbricati un organismo debitamente autorizzato (Agenzia del Territorio o altro ufficio pubblico) deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato.

In tutti i casi di acquisto di fabbricati:

- l'importo massimo della spesa ammissibile al sostegno non può superare € 500,00 per ogni metro quadrato di superficie utile coperta;
- deve essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica. Nel caso in cui l'edificio venga acquistato in vista di un cambiamento di destinazione d'uso, dovranno essere specificati quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto.

Il valore dei fabbricati può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente con apposita perizia giurata con la quale deve dare atto anche del rispetto dei suddetti limiti.

Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per il sostegno concesso a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando. Non è ammissibile la spesa per l'acquisto di immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il secondo grado ovvero nei casi in cui il coniuge o parente entro il secondo grado detengono quote societarie prevalenti del soggetto venditore ad eccezione dell'acquisto delle quote di coeredi.

Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni è consentito limitatamente alle pertinenze connesse all'acquisto di eventuali immobili e solo nel caso in cui l'acquisto degli stessi sia strettamente connesso e indispensabile al programma di investimenti, per un costo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili relative all'operazione considerata.

In ogni caso il valore del terreno deve essere pari o inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio.

Il valore del terreno può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente con apposita perizia giurata con la quale deve dare atto anche del rispetto dei suddetti limiti.

Investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili

Nell'ambito della misura sono ammessi all'aiuto investimenti per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di migliorare i risparmi energetici e l'efficienza globale.

In particolare gli impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili sono ammessi alle seguenti condizioni.

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria esclusivamente alle esigenze aziendali delle cantine e/o degli impianti di trasformazione dei prodotti vitivinicoli (autoconsumo);
- l'impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
- l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare è effettuata esclusivamente al di sopra di edifici o tettoie.

In nessun caso sono ammessi agli aiuti previsti dal presente bando gli impianti alimentati con bio-combustibili o biomassa e gli impianti per la produzione di biogas.

L'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve aver beneficiato né può beneficiare in futuro di incentivazioni nazionali a qualsiasi titolo.

Ai fini della determinazione dell'autoconsumo aziendale annuo si terrà conto dei consumi come risultanti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dei combustibili riferite all'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno, afferenti le attività svolte nelle strutture aziendali di trasformazione vitivinicola ivi compresi i consumi di energia per l'abitazione di residenza, in ambito aziendale, della famiglia del richiedente e/o dipendenti.

In presenza di aziende di nuova costituzione il richiedente dovrà documentare gli autoconsumi aziendali anche sulla base di una stima attendibile certificata da un tecnico specializzato del settore ovvero utilizzare i consumi aziendali del cedente. Nell'autoconsumo aziendale possono essere ricompresi anche i potenziali consumi di energia derivanti dagli investimenti programmati.

Articolo 7

Eleggibilità delle spese e livello dell'aiuto

La realizzazione degli investimenti può aver inizio solo dopo la presentazione ed il rilascio telematico della domanda di aiuto

Ai fini della ammissibilità al contributo, ogni singolo bene mobile/immobile, destinato alla realizzazione del progetto ad Investimenti per il quale si chiede l'accesso all'aiuto, dovrà risultare installato/collocato (come attestato dalla data indicata nei documenti di consegna o documento equipollente) presso i locali dell'azienda in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo.

Per ogni eventuale investimento presente presso l'azienda del beneficiario in data antecedente alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto, non verrà riconosciuta ed ammessa al finanziamento alcuna spesa richiesta e gli eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero.

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati presso le aziende in "conto visione" in date non corrispondenti ai periodi sopra indicati.

A tal fine, prima di chiudere l'istruttoria per l'ammissibilità della domanda di aiuto, il responsabile del procedimento, su proposta del funzionario istruttore, può disporre l'esecuzione di verifiche in loco presso il beneficiario.

Per essere ammesse all'aiuto, le spese relative agli investimenti devono essere sostenute solo dopo la presentazione della domanda di aiuto informatizzata sul portale SIAN e non oltre il termine previsto per la realizzazione degli investimenti.

Le spese sostenute per la misura investimenti non possono formare oggetto di ulteriore pagamento ai sensi dell'art. 45 del regolamento e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici a livello comunitario, nazionale e locale, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il livello del contributo concesso è pari:

- al 40% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese come definite all'articolo 2;
- al 20% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da un'impresa intermedia come definita dal medesimo articolo 2.
- al 19% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali o immateriali realizzati o da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di Euro.

Le spese dovranno essere sostenute unicamente ed integralmente dal beneficiario in prima persona e documentate, in modo puntuale, tramite fatture intestate al beneficiario dallo stesso debitamente pagate ed emesse successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di un titolo di pagamento e sia rintracciabile nelle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di pagamento.

La documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa allegata alla successiva domanda di pagamento a saldo.

Il pagamento delle spese sostenute e delle relative fatture deve avvenire utilizzando un unico conto corrente intestato al beneficiario il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento a saldo, esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria (ri.ba.) o carta di credito collegata al medesimo conto corrente. Attraverso il conto corrente unico dovranno essere eseguiti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto.

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno bancario o postale, vaglia postale o in contanti. Le spese eventualmente sostenute attraverso tali forme di pagamento non autorizzate non sono ammissibili a contributo.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it, del giorno dell'avvenuto pagamento.

Qualora la domanda di aiuto non sia ammissibile a contributo ovvero non finanziabile per insufficienza di risorse, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non potranno essere imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Tutti gli investimenti realizzati ed i beni acquistati devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (targhetta metallica o di plastica adesiva, marchio a fuoco, vernice indelebile) che riporti il riferimento del "Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art. 50) – P.N.S. – Misura Investimenti - campagna di riferimento 2022-2023". Tale identificazione è a cura

del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Unica eccezione potrà essere prevista esclusivamente nel caso in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (es. materiale minuto).

In tal caso il bene dovrà però essere descritto in dettaglio sia nel preventivo che nella fattura ai fini della sua corretta identificazione.

Articolo 8

Tipologie progettuali ed erogazione degli aiuti

Per l'annualità 2022/2023, il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto scegliendo tra una delle seguenti tipologie progettuali:

a) domanda per investimento di durata annuale;

b) domanda per investimento di durata biennale.

Gli investimenti di durata **annuale** dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30 giugno 2023 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

Gli investimenti di durata **biennale** dovranno essere realizzati entro e non oltre il 15 luglio 2024 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

Per i progetti di durata biennale della campagna 2022/2023 si applicano le disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) e b) del regolamento (UE) 2021/2117, in base alle quali la misura investimenti può continuare ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2022 purché risultino soddisfatti, alla data del 15 ottobre 2023, alcuni requisiti specifici indicati al successivo articolo 12, intesi come condizione indispensabile (condicio sine qua non) a fini della ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto di durata biennale 2022/2023.

La durata del progetto annuale o biennale dovrà essere dichiarata al momento della presentazione della domanda di aiuto. Una volta presentata la domanda di aiuto non è consentito effettuare la variazione da domanda annuale a biennale o viceversa.

Nel caso di domanda di aiuto per investimento annuale non è possibile chiedere l'anticipazione del contributo.

Esclusivamente per le domande di aiuto con investimento biennale è possibile presentare una domanda di pagamento dell'anticipo, entro il termine stabilito dalla Regione, per una percentuale minima pari al 50% fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso. La percentuale dell'eventuale anticipo concedibile è stabilita contestualmente all'atto di approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande biennali 2022/2023, tenuto conto delle risorse disponibili e di quanto previsto al successivo articolo 21.

La mancata presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo e della relativa fidejussione, pari al 110% dell'anticipo richiesto, entro i termini stabiliti dall'AGEA e dalla Regione comporta la decadenza della domanda di aiuto e la revoca del contributo concesso.

Le domande di pagamento dell'anticipo e di saldo, corredate della prevista documentazione, devono essere presentate entro i termini stabiliti dall'AGEA – O.P. e dalla Regione.

Articolo 9

Limiti di spesa

Non sono ammissibili all'aiuto domande di sostegno che prevedono un volume di investimenti inferiore a 15.000 euro.

Non sono ammissibili domande di pagamento a saldo il cui volume degli investimenti realizzato e rendicontato sia inferiore a 15.000 euro, anche a fronte di una domanda di aiuto dichiarata ammissibile per importi di spesa superiori.

Il volume massimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda presentata non può superare 120.000 euro nel caso di domande per investimenti annuale e 600.000 euro nelle domande per investimenti biennale.

Il volume massimo complessivo della spesa ammissibile per le domande di beneficiari eventualmente inseriti in una o più ATI o ATS non può in ogni caso superare 600.000 euro.

Articolo 10

Impegni dei beneficiari

Il richiedente, con la presentazione della domanda di aiuto, sottoscrive le dichiarazioni previste nel modello di domanda informatizzata predisposta da AGEA – O.P. e le seguenti altre dichiarazioni previste negli allegati predisposti dalla Regione:

- a) di essere in regola con la costituzione del “fascicolo di domanda” di cui all’articolo 2;
- b) di essere a conoscenza dell’obbligo di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la tutela dello ambiente esterno, a pena di esclusione dal sostegno come previsto dalla legge regionale n. 5 del 19 marzo 1996;
- c) di essere a conoscenza dell’obbligo di conservare nel “fascicolo di domanda” tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di priorità, ivi compresi i documenti giustificativi della spesa sostenuta, fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo quinquennale e dell’obbligo di esibirla in sede di controllo;
- d) di essere a conoscenza dell’obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- e) di essere a conoscenza dell’obbligo di completare il programma di investimenti dimostrando altresì di aver conseguito gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- f) di essere a conoscenza dell’obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione d’uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni decorrenti dalla data della liquidazione del saldo finale del contributo da parte dell’AGEA – O.P. (regolamento UE n. 1308/2013 - art. 50 – paragrafo 5) (1).

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- g) di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- h) di essere legittimato dai competenti organi dell’Ente a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati.

In relazione alla lettera f), stante il vincolo quinquennale di destinazione d’uso, per gli investimenti realizzati è previsto il divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, previsti dall’articolo 2), paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale del contributo, per i beni realizzati o acquistati grazie al sostegno pubblico ricevuto, è necessario rispettare, inderogabilmente ed obbligatoriamente, il vincolo di cui all’articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (2).

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere comunicati alla Regione, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in grado di provvedervi, unitamente alla documentazione che ne attesta la causa, per le dovute verifiche da parte della Regione.

1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art. 50 – paragrafo 5): “l’articolo 71 del regolamento Ue n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo”.

2. *Regolamento UE n. 1303/2013 – art. 71 – Paragrafo 1) - Stabilità delle operazioni*

.Nel caso di un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
- b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Articolo 11

Presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto è presentata all'Organismo pagatore AGEA.

I richiedenti possono presentare le domande di aiuto per il tramite dei soggetti abilitati indicati al paragrafo 9 delle istruzioni operative n. 39 del 27.04.2022 emanate da AGEA – O.P.

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata in via telematica, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA – O.P. sul portale SIAN (www.sian.it) con le modalità di cui al paragrafo 10 delle suddette istruzioni operative di AGEA. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande di aiuto che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo di AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata ad AGEA – O.P. (la sola stampa della domanda non è prova di avvenuta presentazione).

Il richiedente con la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna tra l'altro a:

- comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- integrare la domanda stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa U.E. e nazionale;
- presentare i titoli abilitativi previsti dalla vigenti normative attestanti la "cantierabilità" degli investimenti entro i termini stabiliti all'articolo 2;
- comunicare preventivamente alla Regione eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, dovrà contenere tra l'altro le seguenti informazioni ed allegati:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. dichiarazione relativa alla qualifica di PMI;
3. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso e di quella precedente, dichiarazione di giacenza campagna 2021/2022, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2022/2023;
4. i punteggi richiesti ai fini della graduatoria;
5. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
6. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal rappresentante legale;
7. dichiarazione in merito alla conduzione, ovvero non conduzione, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli;
8. dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia nella BDNA;
9. per i soli progetti biennali 2022/2023, dichiarazione quale impegno ed obbligo assunto in merito alle condizioni di cui all'articolo 5 – comma 7 – paragrafo a) e b) del regolamento (UE) 2021/2117;
10. copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati dai quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due anni per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
11. nel caso di opere strutturali, i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (vedi articolo 2 – cantierabilità):
 - Permesso a costruire,
 - Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),
 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
 - altre autorizzazioni, nulla osta o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento, ovvero dichiarazione del tecnico incaricato che gli interventi non necessitano di titoli abilitativi rientrando tra le opere di edilizia libera;
12. documentazione che possa garantire che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che l'operazione, intesa quale progetto per il quale si chiede

l'ammissibilità all'aiuto, sia attuata in modo efficace e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà (art. 35, lett. c del regolamento (UE) n. 2016/1149). Tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

- a) per le società di capitali: copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, ovvero del revisore legale dei conti;
- b) per le ditte diverse dalle società di capitali, ovvero le imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (collegio sindacale, revisore legale dei conti, società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata:
 - una dichiarazione di affidabilità economico finanziaria redatta da un tecnico con competenza specifica nel settore, che dovrà contenere una tabella contenente le informazioni finanziarie che evidenzino l'andamento prospettico dell'impresa. In particolare dalla dichiarazione dovrà emergere una visione globale della situazione finanziaria della ditta e dell'andamento della gestione, con riferimento allo stato attuale e in chiave prospettica per gli anni futuri. In sintesi deve essere descritta la situazione economica dell'andamento dell'impresa, pre e post investimento, evidenziando gli indicatori atti ad illustrare la redditività aziendale e la solidità economica dell'azienda. Dovrà inoltre essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e, se presente, copia della documentazione contabile in base alla quale è stata redatta la dichiarazione dei redditi;
ovvero
 - una dichiarazione di affidabilità economico finanziaria rilasciata da un Istituto bancario o da una compagnia di assicurazione, oppure da intermediari finanziari autorizzato iscritti nei rispettivi albi.
13. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal professionista competente o dal legale rappresentante della ditta o soggetto responsabile della tenuta della contabilità che l'impresa non è in difficoltà;
14. relazione tecnica a firma di un tecnico delegato dal richiedente, redatta secondo il fac-simile allegato A2), contenente almeno i seguenti elementi: breve storia dell'impresa beneficiaria, prospettive di sviluppo, motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite, obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento ad almeno uno di quelli indicati all'articolo 3, descrizione analitica delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto per ogni singolo investimento e la tempistica di realizzazione, grado di innovazione del progetto, localizzazione degli investimenti, ecc. Nello specifico, la relazione tecnica, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dell'azienda (es: superficie agricola coltivata, unità lavorative, quantità produzione, varietà coltivate, capacità di stoccaggio, produzione vino/spumante in litri e n. bottiglie) anche in riferimento alla tipologia di progetto di investimenti che si intende realizzare,
 - prospettive di sviluppo,
 - descrizione dettagliata di ogni singola operazione, motivazione dell'investimento proposto, obiettivo economico, miglioramento aziendale a seguito dell'investimento proposto, localizzazione dell'investimento, costo di realizzo, tempistica di realizzazione (annuale/biennale),
 - quadro economico generale del progetto proposto;
15. per gli investimenti a preventivo, presentazione di almeno tre preventivi confrontabili tra loro resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti, rilasciati al massimo 60 giorni prima della data di presentazione della domanda di aiuto. La richiesta di ogni singolo preventivo deve essere formalizzata, pena la non ammissibilità del preventivo, documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, ovvero attraverso l'apposizione sulla richiesta del preventivo del timbro e della firma per accettazione della ditta offerente, ovvero altra documentazione comprovante la richiesta del preventivo. Per le ditte offerenti estere che non hanno obbligo di PEC la richiesta potrà essere comprovata anche dal fax. La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente e senza sottintesi. I preventivi dovranno essere acquisiti dal beneficiario o dal tecnico

delegato e risultare dettagliati ed omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte. Non possono essere accettati preventivi che prevedono forniture con importi "a corpo". Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici, quali rivenditori, o da tre case madri, quali ditte produttrici. Non sono ammissibili preventivi la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici (rivenditori) e ditte produttrici (casa madre) per lo stesso prodotto. I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro. Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione). I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi simili se la ditta offerente è estera dovranno, inoltre, riportare pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione del preventivo;
- dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

La scelta del preventivo dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Per il preventivo ritenuto idoneo, il beneficiario deve fornire una breve relazione tecnico- economica redatta e sottoscritta in conformità all'allegato A3) nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta e l'assenza di collegamento tra il beneficiario e la ditta fornitrice.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto. La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una sola casa produttrice. In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice. E' ammessa altresì la presentazione di un solo preventivo di spesa anche nel caso di acquisizione di attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti. Tale condizione dovrà essere dimostrata nella relazione tecnica allegata alla domanda.

16. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e delle dichiarazioni di giacenza.

Nel "fascicolo di domanda", alla data di presentazione della domanda di aiuto, dovrà altresì essere presente la seguente altra documentazione prevista dalla Regione:

- a) atto costitutivo e/o statuto nel caso la domanda venga presentata da una società di persone o di capitali;
- b) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ognuno e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo;
- c) atto costitutivo dell'ATI;

- d) titolo di possesso dei fabbricati e/o dei terreni risultanti dal fascicolo aziendale oggetto degli investimenti previsti nella domanda di aiuto (proprietà, affitto, usufrutto, atto di conferimento, ecc.), per una durata pari ad almeno al periodo vincolativo di cui all'articolo 10. In caso di strutture non di proprietà, assenso della proprietà per l'esecuzione delle opere;
- e) per le opere strutturali (opere a misura), presentazione atti progettuali (computi metrici estimativi, elaborati grafici, disegni, layout, piante sezioni, ecc.) e computo metrico estimativo analitico al fine di determinare la congruità della spesa, con indicazione e suddivisione del costo previsto per le categorie di spese. I computi metrici estimativi completi di misure analitiche desumibili dagli elaborati grafici devono essere redatti applicando alle quantità complessive di ogni singola voce i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa sottoscritti delle ditte fornitrici per quanto riguarda i materiali ed effettuata l'analisi dei prezzi;
- f) planimetria dell'impianto completa di lay-out tecnologico delle fasi di lavorazione riferita sia allo stato attuale che di progetto;
- g) Nel caso di acquisto di beni immobili:
- promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dal venditore;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali) con la quale si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

l) qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art. 36) nel fascicolo di domanda dovrà essere presente una apposita relazione sottoscritta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle fasi progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale descrivere il progetto ed i risultati conseguibili attraverso elementi misurabili ed immediatamente visibili. In particolare la relazione dovrà evidenziare i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e quelli successivi, stimando il minor consumo derivante dall'investimento effettuato, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento. L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia. I benefici ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di rettifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

Per l'annualità 2022/2023 il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto. Pertanto nella compilazione della domanda di aiuto è necessario indicare la scelta tra la presentazione di una domanda di aiuto annuale o biennale. Successivamente alla presentazione della domanda di aiuto non è consentito modificare tale scelta.

Il termine ultimo per il rilascio (presentazione) nel sistema SIAN delle domande iniziali e di rettifica per la campagna 2022/2023 è fissato al **15 novembre 2022**. Tale scadenza si intenderà automaticamente adeguata qualora il MIPAAF stabilisca altro termine con apposito decreto.

Le domande di aiuto iniziali e di rettifica pervenute oltre il termine sopra stabilito sono irricevibili.

Le domande devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio.

Una volta rilasciate, le domande debitamente sottoscritte in forma autenticata ovvero corredate di copia del documento d'identità del sottoscrittore, devono essere presentate alla Regione Umbria – Direzione regionale agricoltura ambiente energia cultura beni culturali e spettacolo – Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 – Perugia, **esclusivamente via PEC** a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, entro e non oltre il termine del **23 novembre 2022**, unitamente agli allegati indicati nella domanda ed alla documentazione prevista dal bando regionale. Tale termine sarà automaticamente adeguato alle disposizioni di AGEA O.P. in caso di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto. **Non sono ammesse altre forme di trasmissione all'infuori della PEC.**

Sono considerate **irricevibili** le domande:

- rilasciate o pervenute oltre i termini sopra fissati;
- prive di sottoscrizione;
- formulate su un modello diverso da quello previsto nel portale SIAN;
- incomplete della seguente documentazione obbligatoria:
 - elenco di dettaglio indicante almeno i seguenti elementi:
 - o data di trasmissione/consegna;
 - o soggetto che effettua la consegna (riferimenti del CAA o tecnico abilitato);
 - o numero domanda di sostegno, CUAA e denominazione del richiedente;
 - scheda tecnica di domanda in conformità all'Allegato A1) al presente bando;
 - relazione tecnica inerente il programma d'investimenti sottoscritta da un tecnico abilitato delegato dal richiedente (Allegato A2);
 - dichiarazione sostitutiva di scelta per i preventivi di spesa (Allegato A3);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA (Allegato A4);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario, per la produzione di vini DOCG/DOC (Allegato A5);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario nel caso in cui venga richiesto il punteggio per il criterio ambientale (Allegato A6);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione per la comunicazione antimafia (Allegato A7);
 - dichiarazione da parte del beneficiario che attesta la presenza di terreni agricoli, condotti a qualsiasi titolo, nel proprio fascicolo aziendale, ovvero l'assenza di terreni agricoli (Allegato A8);
 - dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta dell'informazione antimafia nella BDNA (Allegato A9);
 - dichiarazione per la definizione della PMI (Allegato A10);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria in caso di mancanza o di insufficienza delle risorse finanziarie per l'erogazione dei saldi nell'esercizio finanziario 2023 (Allegato A12);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal professionista competente o dal legale rappresentante della ditta o dal soggetto responsabile della tenuta della contabilità che l'impresa non è in difficoltà (Allegato A13);
 - per i soli progetti biennali 2022/2023, dichiarazione quale impegno ed obbligo assunto in merito alle condizioni transitorie di cui all'articolo 5 – comma 7 – paragrafo a) e b) del regolamento (UE) 2021/2117 (Allegato A14);
 - nel caso di investimenti in opere strutturali: estremi dei titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, nulla osta, comunicazioni, ecc.) previsti dalla vigente normativa per dare immediato avvio ai lavori indicati in domanda, ovvero richiesta di rilascio dei medesimi titoli abilitativi presentata alle competenti amministrazioni entro il termine di presentazione della domanda di aiuto; oppure dichiarazione che gli interventi non necessitano di titoli abilitativi rientrando tra le opere di edilizia libera.

Nell'allegato A1) alla domanda di aiuto, pena inammissibilità della domanda medesima, deve essere indicato un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni del Servizio cui compete l'istruttoria.

A tal fine si ricorda che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al beneficiario, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi. La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso il CAA o il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata esclusivamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non possono essere accolte modifiche ai dati della domanda di aiuto presentate con diversa modalità. La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui il Servizio regionale competente abbia informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

Articolo 12

Disposizioni transitorie per i progetti biennali

Considerato che i progetti biennali 2022/2023 interessano l'esercizio finanziario FEAGA 2024, gli stessi possono essere previsti solo in applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b) del regolamento Ue 2021/2117, l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto biennali, deve essere posta sotto condizione sospensiva fino a quando le condizioni e i requisiti previsti per accedere alle disposizioni transitorie, non siano stati assolti da parte del richiedente e opportunamente verificati dalla Regione.

Nello specifico, affinché i progetti biennali 2022/2023 possano essere ammessi alle disposizioni transitorie e, di conseguenza, al sostegno previsto per la misura investimenti sia per le domande di pagamento anticipo sia per le domande di pagamento saldo, il richiedente alla data del 15 ottobre 2023, dovrà:

a) aver sostenuto almeno il 30% delle spese rispetto alla spesa complessiva ammessa al finanziamento sotto condizione sospensiva;

b) aver realizzato parzialmente il progetto ammesso al finanziamento sotto condizione sospensiva.

Il venir meno di una sola delle suddette condizioni renderà la domanda di aiuto non ammissibile al finanziamento con conseguente decadenza della domanda e revoca immediata del provvedimento di concessione degli aiuti.

Nell'ambito del SIAN sarà disponibile una specifica applicazione tramite la quale il beneficiario, in base alla spesa complessiva ammessa al finanziamento assoggettata a condizione sospensiva, dovrà rendicontare obbligatoriamente almeno il 30% delle spese sostenute e dei relativi bonifici eseguiti alla data del 15 ottobre 2023, imputando ogni singola spesa all'intervento specifico che dovrà risultare realizzato per la parte di spesa sostenuta.

Dovranno essere prodotti anche i relativi documenti di consegna del bene, o documenti equipollenti, la cui data non potrà essere successiva 15 ottobre 2023.

Il termine per compilare e rilasciare la suddetta rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2023.

La rendicontazione effettuata al 31 dicembre 2023 sarà oggetto di verifica e, qualora autorizzata dalla Regione, confluirà in automatico sulle successive domande di pagamento a saldo. Con successive disposizioni AGEA, saranno fornite le procedure per eseguire la suddetta rendicontazione telematica e la tipologia di documentazione da inoltrare alla Regione, necessaria per la successiva istruttoria, sia le procedure di controllo ed i termini entro i quali la verifica dei requisiti dovrà essere conclusa.

L'esito della verifica determinerà l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto biennali 2022/2023, ovvero l'adozione del provvedimento di revoca del contributo.

Articolo 13

Rinuncia alle domande di aiuto annuali e biennali senza erogazione di anticipo

Per la campagna 2022/2023 il beneficiario può presentare, telematicamente, l'istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal **16 novembre 2022**, nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità "on-line" messe a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità e finanziabilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto. In tale fase, i beneficiari non dovranno indicare le cause di forza maggiore per motivare l'istanza di rinuncia.

Se la rinuncia all'aiuto interviene nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, i beneficiari dovranno indicare, nella istanza telematica, le cause di forza maggiore

che hanno determinato la necessità della rinuncia all'aiuto. La documentazione, che certifica le cause di forza maggiore invocate, dovrà essere trasmessa alla Regione contestualmente all'inoltro telematico dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto deve avvenire entro i seguenti termini:

- non oltre **60 giorni** prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei **progetti annuali**;
- non oltre i **90 giorni** prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei **progetti biennali**.

La Regione tramite l'applicativo in ambito SIAN, dovrà provvedere ad istruire l'istanza di rinuncia verificando la sussistenza delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario ai fini della rinuncia.

La chiusura dell'istruttoria con esito positivo, quale riconoscimento delle cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, non determinerà l'applicazione di penale e la procedura potrà ritenersi conclusa con la contestuale comunicazione dell'esito di accoglimento al beneficiario.

Nel caso in cui la Regione, non riconosca valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo, e la Regione potrà valutare se applicare o meno la penale a carico del beneficiario ai fini della esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola (articolo 6 del DM 911/2017), dandone opportuna comunicazione al beneficiario e all'AGEA – O.P.

La mancata presentazione dell'istanza di rinuncia alla domanda di sostegno entro i termini suddetti, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dall'ente istruttore, comporta l'applicazione di una penale a carico del beneficiario **pari a 3 anni** di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti dell'OCM Vino a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia.

Articolo 14

Rinuncia alle domande di aiuto biennali con pagamento di anticipo

L'istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale dopo il pagamento dell'anticipo, deve essere presentata non oltre i 90 giorni che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo (15 luglio 2024). In tal caso il beneficiario, contestualmente alla istanza di rinuncia e sempre tramite l'applicativo SIAN, dovrà rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto specificando in particolare quanto dell'anticipo percepito è stato speso per il progetto in questione.

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato, si procederà ad applicare una penale ai sensi del D.M. n. 911/17, art. 6, che interesserà la campagna successiva a quella della rinuncia, in proporzione all'importo dell'anticipo non speso, come di seguito specificato:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore, documentate e trasmesse al Servizio regionale ai fini del completamento dell'istruttoria per il riconoscimento delle stesse entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in grado di farlo, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Nel caso in cui entro i termini previsti non sia stata presentata la domanda di pagamento a saldo ovvero l'istanza di rinuncia, salvo casi di forza maggiore, indipendentemente dall'anticipo speso e quindi anche se l'anticipo risulti totalmente utilizzato per la realizzazione parziale del progetto, sarà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola (comma 3), articolo 6) del DM 911/2017). L'istanza di rinuncia all'aiuto, nell'ambito dei progetti biennali con pagamento anticipato, comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza della domanda di aiuto e del provvedimento di concessione.

Il provvedimento di revoca di una domanda di aiuto biennale con pagamento di anticipo, oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali sopra descritte, comporta la contestuale

attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all'anticipo erogato maggiorato del 10%. In tal caso il Servizio regionale provvederà ad attivare le procedure di recupero, notificando via PEC al beneficiario e per conoscenza all'AGEA – O.P. e all'Ente garante, la richiesta della restituzione dell'indebitito percepito maggiorato del 10 % (importo escutibile).

Una volta notificata ad AGEA – O.P. l'attivazione della procedura di recupero, l'organismo pagatore procederà immediatamente ad effettuare la registrazione del debito nella banca dati dei debitori.

Nel caso in cui la restituzione dell'importo dell'anticipo, quale indebitito percepito, o dell'importo escutibile non avvenga entro i 30 giorni dalla notifica della richiesta di restituzione, il Servizio ne darà immediata comunicazione all'AGEA - O.P. che provvederà ad attivare le procedure di incameramento della garanzia emessa a copertura del pagamento dell'anticipo.

La procedura di escussione sopra descritta è attivata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del Reg. (UE) n. 908/2014.

Nella fase successiva la presentazione della domanda di pagamento a saldo, o qualora la Regione abbia informato il beneficiario dell'intenzione di effettuare un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, non è ammesso presentare l'istanza di rinuncia.

Articolo 15

Modifiche minori ed economie di spesa

a) Modifiche minori

Sono denominate modifiche "minori" le variazioni di spesa che possono intervenire sulla domanda di aiuto iniziale ammessa all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione e quindi neanche la presentazione di istanza di variante telematica da parte del beneficiario.

Le modifiche minori sono considerate tali se costituiscono una variazione (+/-) entro e non oltre il 10% della spesa già approvata per ogni singola azione e devono interessare esclusivamente una variazione di spesa alla quale deve corrispondere una modifica della quantità "acquistata". Non possono in alcun caso essere rivolte a variazioni delle azioni/interventi/sottointerventi, né pregiudicare qualsiasi parte delle operazioni che compongono il progetto. La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche minori devono comunque essere descritte e motivate nella relazione tecnica allegata alla domanda di saldo e sono assoggettate a specifiche disposizioni di seguito descritte.

Le modifiche minori non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. Ne consegue che all'aumento della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere un aumento della quantità acquistata a livello di azione.

Sono ritenute modifiche minori le ripartizioni di spesa (per un massimo del 10%) tra azioni nell'ambito di una domanda di aiuto ammessa, fermo restando che al maggiore importo deve corrispondere un aumento della quantità acquistata (rispetto del costo unitario).

Sono ritenute **modifiche minori anche i cambi di preventivi** purché il bene oggetto del preventivo offerto non sia variato rispetto al preventivo iniziale, ovvero nel caso in cui il bene presenti migliori caratteristiche tecniche. Diversamente, la modifica dovrà essere considerata come una variante visto che si viene a determinare una modifica delle azioni/interventi/sottointerventi.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente nei seguenti casi:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve in ogni caso essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;

ovvero:

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico, ecc.;
- determinato da cause di forza maggiore, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati. In tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Qualora, nel caso di cambio di preventivo, il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa ammessa con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario.

Un cambio di preventivo per lo stesso bene ma per un importo superiore può essere una modifica minore, fermo restando che la maggiore spesa sarà a carico del beneficiario.

Il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa, e se del caso, allegare una dichiarazione resa dal fornitore qualora il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

In ogni caso, le modifiche "minori" non devono introdurre variazioni significative al progetto inizialmente approvato e alla domanda di saldo dovrà essere comunque allegata una relazione tecnica che motivi la necessità di apportare la modifica al progetto.

Nel verbale del controllo in loco e nella check list riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze delle verifiche ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità delle modifiche "minori" non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione.

b) Economie di spesa

L'economia di spesa si viene a determinare esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti/abbuoni ottenuti dal fornitore rispetto all'offerta iniziale. In tal caso non è prevista una % massima di variazione da rispettare ma l'economia di spesa non può determinare rimodulazione di spesa nell'ambito di una domanda di pagamento saldo. Pertanto, la minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità acquistate non può essere ritenuta una economia di spesa.

Le economie di spesa non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione e, qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo, si dovesse riscontrare il mancato rispetto del suddetto requisito, la spesa richiesta non sarà ritenuta ammissibile al contributo e il Servizio regionale competente valuterà se applicare la sanzione di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 2021/374, a cui si fa riferimento nei paragrafi dedicati alla istruttoria delle domande di pagamento a saldo.

Articolo 16

Varianti

Le varianti sono previste all'articolo 53) del regolamento delegato (UE) n. 2017/1149 il quale stabilisce che "Prima di presentare la richiesta di pagamento finale, e in ogni caso prima del controllo in loco che precede il pagamento finale, il beneficiario deve essere autorizzato a presentare modifiche dell'operazione inizialmente approvata, purché esse non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, siano debitamente giustificate, comunicate entro i termini stabiliti dalle autorità nazionali e da esse approvate".

Per variante si intende una modifica quali-quantitativa di uno o più investimenti previsti nella domanda di aiuto dichiarata ammissibile che comporti una variazione di ogni singola azione di oltre il 10%.

Le varianti devono derivare da circostanze imprevedute o imprevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. Le varianti potrebbero essere determinate da sopravvenute disposizioni normative, cause imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale, intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Trattasi di variante anche quando le variazioni, pur riguardando una percentuale superiore al 10% per singola azione, comportano una variazione della spesa complessiva a livello di domanda di aiuto, inferiore al 10%.

Costituisce in ogni caso variante l'introduzione di un nuovo investimento non previsto nella domanda di aiuto approvata, in sostituzione parziale o totale di un altro investimento ammesso, anche se la variazione di spesa complessiva è inferiore al 10%.

Le varianti possono essere presentate esclusivamente nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento e contestuale presentazione della domanda di pagamento a saldo. Le istanze di variante presentate oltre il suddetto termine, ovvero quelle inoltrate in forma diversa da quella telematica non sono accolte.

E' consentita la presentazione di una sola variante per ciascuna domanda annuale ammessa a contributo ed un massimo di due varianti per le domande con investimenti biennali.

La variante non può in ogni caso determinare la modifica della tipologia di domanda presentata (annuale/biennale), dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di priorità richiesti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

Le richieste di variante sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità le cui risultanze dovranno risultare in apposito verbale.

Per le varianti che riguardano opere strutturali e/o che prevedono lavori edili, l'istruttoria regionale in merito alla ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese per gli interventi proposti in variante, è effettuata con riferimento ai prezzi regionali aggiornati vigenti alla data di presentazione dell'istanza di variante.

L'approvazione della variante comporta una diminuzione del contributo assentito in presenza di un minore importo della spesa ammessa, mentre non può in nessun caso comportare un incremento del contributo concesso anche in caso di aumento di spesa né una dilazione del termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di priorità, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

Per gli investimenti previsti nella variante, le spese eleggibili sono esclusivamente quelle sostenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di variante. Le spese per gli interventi oggetto di variante sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante non saranno ritenute ammissibili.

In caso di esito negativo dell'istruttoria sull'istanza di variante, in fase di compilazione della domanda di pagamento saldo, non è consentito apportare delle modifiche rispetto a quanto ammesso e reso finanziabile in fase di istruttoria della domanda di aiuto. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita istanza tramite l'applicativo sul portale SIAN, per il tramite di un CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.

Oltre alla suddetta istanza trasmessa telematicamente al competente Servizio regionale, il richiedente deve far pervenire al medesimo Servizio tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto della variante. Nello specifico le richieste di variante dovranno essere motivate e corredate da eventuali nuovi preventivi di spesa e da una relazione tecnica con la descrizione delle variazioni che s'intendono apportare, nonché di un prospetto sinottico riepilogativo riportante in due colonne distinte, da una parte gli investimenti ammessi a contributo, dall'altra gli interventi modificati a seguito della richiesta di variante.

Il mancata inoltro della suddetta documentazione rende l'istanza di variante non ammissibile.

L'esito istruttorio della variante è comunicato via PEC al beneficiario. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa. Il Servizio, dopo avere autorizzato la variante, provvede a riportare la modifica della ripartizione della spesa nell'apposito applicativo del portale SIAN. L'inserimento della variante darà origine ad una "scheda variante" rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'AGEA – O.P. la quale, firmata dal funzionario istruttore, è conservata agli atti del fascicolo di domanda.

Qualora in fase di controllo in loco si accerti una modifica di azioni rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza sia stata effettuata alcuna comunicazione di variante da parte del beneficiario si procederà alla revoca del provvedimento di concessione con l'applicazione di una penale pari a **3 anni** di esclusione dal contributo per la misura investimenti prevista dall'OCM Vino. Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procederà al recupero dell'importo maggiorato del 10%.

Le tipologie di istanze di variante alla domanda di aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo SIAN sono le seguenti:

- a) *varianti per la ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi se non rientrano tra i casi di modifica minore;*
- b) *recesso per singole azioni;*
- c) *subentro.*

a) Varianti per la ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi

Con tale tipologia di variante si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto,

- modificare le azioni/interventi/sottointerventi rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto; la modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sottointerventi e/o dettaglio del sottointervento, sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale.

b) Recesso per singole azioni

L'istanza di variante per recesso dovrà essere utilizzata nel caso in cui debba essere eliminata una azione non realizzabile. Con tale procedura sono annullati in automatico anche gli interventi/sottointerventi collegati all'azione eliminata.

c) Variante per subentro beneficiario

L'istanza del subentro può essere accolta solo ed esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, non prevedibili e non conosciute dal richiedente/beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti, i criteri di ammissibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario. Il subentro può avvenire solo previa autorizzazione del competente Servizio regionale, esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Nel caso in cui non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il Servizio regionale procederà alla decadenza della domanda ed alla revoca del contributo concesso.

La revoca comporterà il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente ed inoltre, deve sottoscrivere con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il Servizio regionale verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto con lettera via PEC.

Qualora la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, il Servizio chiuderà l'istruttoria per il subentro con esito negativo e provvederà a comunicare al cessionario ed al cedente via PEC, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Anche il subentro darà origine ad una scheda di variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN, nella quale il Servizio regionale provvederà ad indicare il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente", la "denominazione impresa cedente" e la nota di autorizzazione al subentro.

Articolo 17

Domande di pagamento anticipo

I beneficiari che hanno presentato una domanda di aiuto per un progetto biennale con richiesta di pagamento anticipato, a seguito della comunicazione di finanziabilità all'aiuto, possono presentare una domanda di pagamento dell'anticipo, per una percentuale minima pari al 50% fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso. La percentuale dell'eventuale anticipo concedibile è stabilita contestualmente all'atto di approvazione dell'ammissibilità e finanziabilità delle domande

biennali 2022/2023, tenuto conto delle risorse disponibili e di quanto previsto al successivo articolo 21.

I beneficiari che nella domanda di aiuto biennale hanno richiesto il pagamento dell'anticipo, ma che a seguito della comunicazione di finanziabilità all'aiuto non intendono presentare la domanda di pagamento dell'anticipo, potranno essere comunque realizzare gli investimenti ammessi a contributo, presentando entro la scadenza prevista la domanda di pagamento a saldo per l'intero contributo concesso.

Le domande di pagamento dell'anticipo dovranno essere presentate telematicamente tramite l'apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN. La presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo e la liquidazione dello stesso deve avvenire inderogabilmente entro e non oltre la campagna di presentazione della domanda di aiuto.

Per la campagna 2022/2023 le domande di pagamento anticipo dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 31 maggio 2023.

Soltanto dopo il rilascio della domanda di pagamento dell'anticipo è possibile procedere alla produzione del modello precompilato della garanzia a copertura dell'anticipo richiesto. La produzione del modello precompilato è predisposta secondo quanto stabilito nella Circolare AGEA n. 41 del 14 luglio 2011, tramite apposito servizio messo a disposizione sul portale SIAN, denominato "Gestione Garanzie", avvalendosi della prevista procedura informatica.

Le domande di pagamento anticipo, corredate dalla garanzia/cauzione rilasciata in originale su modello come sopra predisposto, devono pervenire alla Regione entro la data del 7 giugno 2023.

La Regione, ai fini del pagamento dell'anticipo da parte dell'AGEA – O.P., provvede ad effettuare i previsti controlli di ricevibilità ed ammissibilità sulle domande di pagamento anticipo e sulle relative polizze fidejussorie.

L'AGEA – O.P. procederà allo svincolo della garanzia/cauzione solo a seguito dell'accertamento, in fase di pagamento del saldo, che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'investimento sia maggiore rispetto all'importo anticipato. Lo svincolo della garanzia/cauzione è altresì assoggettato alla verifica e rilascio della certificazione antimafia ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 e smi. Per tali casi, la garanzia/cauzione è svincolata dall' AGEA – O.P. solo dopo aver acquisito la certificazione antimafia con esito liberatorio nei confronti del beneficiario.

Articolo 18

Termine esecuzione lavori e presentazione delle domande di pagamento

Gli investimenti previsti nelle domande di durata **annuale** dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30 giugno 2023 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

Gli investimenti previsti nelle domande di durata **biennale** dovranno essere realizzati entro e non oltre il 15 luglio 2024 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).

Entro i suddetti termini i beneficiari sono tenuti a presentare (rilasciare) a mezzo dell'apposito applicativo presente nel portale SIAN, la domanda di pagamento ed a presentare alla Regione Umbria, **esclusivamente via PEC**, la medesima domanda debitamente firmata dal beneficiario in forma autenticata ovvero corredata di copia del documento d'identità, con allegata la documentazione di seguito elencata.

- a) Relazione tecnica del tecnico delegato in ordine alla regolare esecuzione degli investimenti programmati e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- b) Per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, una dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.
- c) Per i fabbricati e le opere strutturali: elaborati grafici consuntivi e computi metrici consuntivi unitamente ad una tabella di raffronto con i computi metrici preventivi.
- d) Copia dei giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili probatori). Le spese dovranno essere **sostenute unicamente dal beneficiario** in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento saldo. Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo

puntuale e per ogni singolo bene, da fatture elettroniche nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Non possono pertanto essere indicate spese cumulative per più interventi, ma devono essere indicati importi singolarmente distinti per ogni singola spesa sostenuta riconducibile ad ogni singolo bene acquistato al fine della realizzazione del progetto ammesso all'aiuto. Le fatture elettroniche di acconto e di saldo devono essere state emesse in data successiva a quella di rilascio informatico della domanda di aiuto, ed entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo pena la non ammissibilità delle stesse. Nelle fatture elettroniche dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) ed inoltre dovranno essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente. Nelle fatture elettroniche dovrà, altresì, essere indicata obbligatoriamente, la seguente dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti ed alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto.

“Regolamento UE n. 1308/2013 - art. 50) – OCM Vino Investimenti (PNS) - Campagna 2021/2022”.

Le fatture che potranno essere prese in considerazione ai fini della liquidazione del saldo sono esclusivamente quelle elencate nel quadro “giustificativi di spesa e di pagamento” allegato alla domanda di pagamento. Nella compilazione delle domande di pagamento a saldo, al quadro “giustificativi di spese e di pagamento” tutti gli importi indicati devono essere al netto dell'IVA. Non sarà possibile avere un importo complessivo finanziabile ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 - art. 50), maggiore alla spesa ammessa in fase di istruttoria della domanda di aiuto.

- e) Documenti di consegna del bene o documenti equipollenti. Con la fatturazione elettronica non è più possibile emettere la “fattura accompagnatoria” pertanto, alla domanda di pagamento saldo dovranno essere allegati i documenti che attestano la data di consegna del bene. Dai documenti di consegna dovrà essere evidente che il bene mobile/immobile ammesso all'aiuto, sia stato consegnato e collocato, presso i locali dell'azienda del beneficiario, in data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data rilascio telematico della domanda di pagamento saldo. Non è ammessa la consegna in conto visione, a nessun titolo e per nessuna eccezione, se effettuata in periodi non corrispondenti alle suddette date. Il riscontro di consegne eseguite in date precedenti alla data di rilascio della domanda di aiuto oppure oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo, determina la non ammissibilità della spesa riconducibile al bene mobile/immobile la cui data non rispetti i termini sopra disposti.
- f) Copia dei giustificativi di pagamento delle fatture. Le forme di pagamento delle fatture ammissibili sono esclusivamente: bonifici, ri.ba., carta di credito carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e/o di pagamento. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o tramite vaglia postale, assegno bancario o postale, ancorché non trasferibile. I beneficiari devono pertanto allegare, alla domanda di pagamento a saldo, la quietanza di pagamento, o estratto conto rilasciato dall'Istituto bancario relativo alla modalità di pagamento utilizzata (bonifico bancario, R.I.B.A e ricevuta di pagamento con carta di credito) dal quale risulti: data dell'operazione, data della valuta, numero della transazione eseguita, o numero CRO, numero e data della fattura elettronica di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene. Qualora in fase di controllo in loco degli interventi realizzati, dovesse risultare un pagamento della/e fattura/e effettuato tramite assegno, vaglia postale o in contanti, gli stessi non potranno essere ammessi a contributo. Il pagamento delle spese sostenute e delle relative fatture deve avvenire utilizzando un unico conto corrente intestato al beneficiario che dovrà risultare validato nel fascicolo aziendale e il cui codice IBAN corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento a saldo. Dal conto corrente unico dovranno essere eseguiti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto. A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento UE, se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate alla Regione ed all'AGEA- O.P.
- g) Estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, con evidenziate tutte le scritture contabili relative alle transazioni inerenti gli investimenti realizzati dal quale risulti: data dell'operazione, data della valuta, numero CRO, numero e data della fattura elettronica di riferimento.

- h) Quadro riepilogativo delle fatture e dei pagamenti in corrispondenza dei lavori riportati nei computi metrici consuntivi ovvero delle forniture di macchine e attrezzature.
- i) Dichiarazione del soggetto autorizzato circa la corrispondenza della documentazione tecnica consuntiva (disegni, computi metrici e fatture) rispetto agli investimenti e acquisti realizzati.
- j) Per le opere strutturali, qualora al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto il beneficiario non fosse in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa, questi dovranno essere obbligatoriamente posseduti alla data di presentazione domanda di pagamento del saldo ed allegati alla stessa, pena la non ricevibilità della domanda di pagamento saldo. Unica eccezione ai suddetti termini può essere ammessa qualora la mancata presentazione dei titoli abilitativi entro le scadenze sopra disposte, sia dovuta a cause non imputabili al richiedente e lo stesso possa comprovare, con apposita documentazione ufficiale, che la richiesta dei titoli è stata trasmessa al Comune, competente per territorio entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In ogni caso alla domanda di saldo dovrà essere allegata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
- k) Per gli impianti e le attrezzature copia del certificato di conformità, qualora previsto dalla normativa vigente. Nei casi in cui il certificato di conformità non sia previsto è necessaria idonea dichiarazione da parte del tecnico abilitato o della ditta costruttrice.
- l) Per le eventuali modifiche minori, comprese i cambi di preventivo, dovrà essere allegata una dettagliata relazione riportante le motivazioni e giustificazioni che hanno determinato la necessità delle modifiche unitamente alla documentazione prevista all'articolo 15.

Qualora la domanda di pagamento del saldo non fosse corredata delle necessarie autorizzazioni (agibilità, conformità, pareri ecc.) previste dalle vigenti normative per l'esercizio degli investimenti realizzati, anche acquisite mediante l'istituto del silenzio assenso, purchè richieste entro il termine di presentazione della domanda di saldo, il pagamento sarà effettuato sotto condizione risolutiva in attesa del perfezionamento

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

La mancata presentazione delle domande di pagamento del saldo entro i termini comporta la non inclusione dei beneficiari nell'elenco di liquidazione e la decadenza dell'aiuto con l'applicazione delle penali previste dall'articolo 22.

Articolo 19

Istruttoria delle domande e controlli

Gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura fanno capo al Servizio sviluppo delle imprese agricole e filiere agroalimentari. Il responsabile del procedimento istruttorio delle domande di aiuto e di quelle di pagamento è individuato nel dott.ssa Daniela Toccacelo (tel. 075/5045737 e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it) dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari. Oltre a quelle già presenti nel portale SIAN, il responsabile del procedimento può predisporre liste di controllo (check list) in versione cartacea che, debitamente datate e sottoscritte dal tecnico istruttore, devono essere conservate nel fascicolo di ciascuna domanda.

Tenuto conto delle disposizioni operative previste dell'AGEA – O.P n. 39 del 27.04.22, le fasi in cui si articola l'istruttoria delle domande di aiuto e pagamento sono le seguenti:

- 1) Raccolta domande di aiuto e controlli ricevibilità.
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controlli di ammissibilità.
- 3) Graduatoria delle domande di aiuto, invio comunicazione concessione aiuto/diniego.
- 4) Raccolta delle domande di pagamento anticipi e a saldo.
- 5) Istruttoria amministrativa ammissibilità/inammissibilità delle domande di pagamento.
- 6) Controlli in loco sulle domande di pagamento a saldo.
- 7) Autorizzazione elenchi liquidazione anticipi e a saldo.
- 8) Pagamento.
- 9) Controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni.

Istruttoria domande di aiuto (fasi 1, 2 e 3)

Il responsabile del procedimento, o altro funzionario appositamente incaricato, redige la lista di controllo cartacea (check list) relativa a ciascuna domanda presentata ed esprime il parere in ordine al rispetto delle specifiche condizioni di ricevibilità (fase 1). Successivamente viene esperita l'istruttoria amministrativa di ammissibilità che si conclude con la predisposizione di apposita lista di controllo in ordine alla ammissibilità o inammissibilità della domanda di aiuto (fase 2) ovvero con

la richiesta di integrazione della stessa che deve avvenire in termini coerenti con i tempi del procedimento che comunque non possono superare i 10 giorni.

La lista di controllo deve dare atto:

- dell'avvenuta verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e dei relativi allegati;
- dell'avvenuta verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda di aiuto e nei relativi allegati del possesso in capo al richiedente, dei requisiti di ammissibilità nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari alla definizione dell'istruttoria.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo conclude con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- della verifica effettuata in ordine al rispetto dei criteri di demarcazione;
- del punteggio complessivamente attribuito sulla base dei criteri di priorità;
- dell'importo totale della spesa e del contributo ammissibili;
- del termine per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 e succ. mod. e int. provvederà, nei casi previsti, ad avviare la procedura per l'acquisizione dell'informazione/comunicazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) secondo le disposizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente e al paragrafo 30 delle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 39 del 27.04.22. Una volta acquisita, l'informazione/comunicazione antimafia è inserita nel fascicolo istruttorio, a disposizione del funzionario che cura l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve darne atto nel verbale di accertamento di regolare esecuzione investimenti e nell'applicativo SIAN.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda e dare atto dell'entità e dei motivi di esclusione. Per tali domande il responsabile del procedimento attiva la procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge 241/90 e s.m. e int. informando ciascun beneficiario dell'esito istruttorio, indicando le motivazioni dell'inammissibilità totale o parziale della domanda, e della possibilità di formulare controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni.

Le fasi istruttorie 1) e 2) si concludono con la compilazione delle rispettive check list presenti nella procedura istruttoria del portale SIAN.

Il Dirigente del Servizio competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie riportate nelle liste di controllo, con proprio atto approva le graduatorie delle domande ritenute ammissibili in conformità ai criteri di priorità (art. 20) ed alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 20, individuando tra queste, quelle ammesse a finanziamento in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Lo stesso atto dispone altresì in ordine alle declaratorie delle domande irricevibili e inammissibili.

Il responsabile del Servizio competente provvede a notificare via PEC agli interessati le determinazioni dell'istruttoria adottate con il suddetto provvedimento (fase 3) mediante:

- invio della comunicazione di concessione del sostegno ai beneficiari finanziati, ove sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono. Nel caso delle domande biennali, la comunicazione di concessione degli aiuti è subordinata alla effettiva assegnazione delle risorse alla Regione da parte del MIPAAF con apposito decreto ministeriale;
- invio delle comunicazioni contenenti le declaratorie di irricevibilità e inammissibilità ai richiedenti non ammessi.

Lo stesso responsabile del Servizio provvede a comunicare all'AGEA – OP, gli importi di contributo delle domande ammesse a finanziamento.

Istruttoria domande di pagamento (fasi 4, 5 e 6)

Ogni beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento anticipo/saldo secondo le modalità e i termini stabiliti all'articolo 15 e dalle istruzioni operative dell'AGEA – O.P., completa della prevista documentazione.

Il Responsabile del procedimento una volta raccolte (fase 4) le domande di pagamento individua, in un funzionario diverso da quello che ha curato l'istruttoria della domanda di aiuto, il funzionario incaricato dell'istruttoria della domanda di pagamento e dei relativi controlli.

L'istruttoria delle domande di pagamento a saldo prevede l'esecuzione di controlli amministrativi ed in loco in conformità alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 39 del 27.04.22. In particolare oltre a verificare la regolarità e conformità della documentazione tecnica e amministrativa prodotta a corredo della domanda di pagamento a saldo, è previsto l'espletamento di un controllo in loco (fase 6) volto a verificare la corrispondenza e la congruità degli investimenti realizzati rispetto a

quelli ammessi, il quale si conclude con la compilazione di apposita check list nella quale viene dato atto dell'avvenuto espletamento delle seguenti verifiche:

- regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e della documentazione allegata;
- rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate con la comunicazione di concessione dell'aiuto;
- della congruità della spesa sostenuta rispetto ai vigenti prezzari regionali;
- della eleggibilità e conformità dei documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture e titoli di pagamento delle stesse) nonché della loro congruenza con gli elaborati tecnico-economici consuntivi e la qualità e quantità dei materiali e forniture utilizzati per la realizzazione degli investimenti;
- della conformità della eventuale documentazione amministrativa necessaria per l'esercizio dell'investimento realizzato;
- del livello di conseguimento degli obiettivi prefissati nella domanda di aiuto;
- dell'ammissibilità di eventuali modifiche minori presentate dal beneficiario;
- della richiesta/acquisizione dell'eventuale informazione antimafia.

Qualora l'informazione antimafia non venga acquisita dal Servizio entro i termini fissati per l'istruttoria, la liquidazione delle relative domande di pagamento in anticipo o a saldo è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011. Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la quantificazione della spesa accertata e dell'entità del relativo contributo per il quale si propone la liquidazione.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di esclusione totale o parziale del pagamento comprensiva delle motivazioni di inammissibilità e della quantificazione dell'importo ritenuto non ammissibile.

Per tali domande il Responsabile del procedimento attiva la procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge 241/90 e s.m. e int.. (fase 5).

Le fasi istruttorie 4), 5) e 6) si concludono con la compilazione delle check list presenti nella procedura istruttoria del portale SIAN.

Il responsabile del procedimento trasmette telematicamente al Dirigente responsabile del Servizio attraverso l'applicativo SIAN le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento in anticipo e a saldo, il quale le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento per approfondimenti istruttori. Lo stesso Dirigente responsabile di Servizio, con proprio atto, approva le risultanze istruttorie definitive, i relativi elenchi di pagamento e ne autorizza il pagamento (fase 7) mediante l'invio telematico e cartaceo dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore AGEA utilizzando lo specifico applicativo presente a portale SIAN. Le determinazioni adottate sono notificate ai beneficiari con l'indicazione dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Nella comunicazione sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

L'Organismo Pagatore AGEA è il soggetto responsabile dell'erogazione del contributo (fase 8).

L'AGEA – O.P. effettua i controlli ex post (fase 9) in ordine:

- al mantenimento degli impegni di cui all'articolo 10 previsti per il periodo vincolativo quinquennale;
- all'accertamento che gli investimenti oggetto del finanziamento non presentino modifiche sostanziali rispetto al collaudo;
- alla verifica che gli investimenti non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici.

Ai fini dei controlli ex post il periodo vincolativo ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo da parte dell'AGEA – O.P. fino al 15 ottobre dell'ultimo anno di impegno previsto per la tipologia di investimento.

L'AGEA – O.P. individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre ai controlli ex post. L'estrazione del campione è effettuata dall'AGEA – O.P.

Per approfondimenti in merito alle modalità dei controlli per la verifica del mantenimento degli impegni si rimanda alle istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 39 del 27.04.22.

Articolo 20

Criteri di priorità nella selezione delle domande

Dopo aver esaminato le domande di sostegno pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità, sarà predisposta una graduatoria delle domande redatta sulla scorta dei criteri di priorità e dei punteggi indicati nella seguente tabella:

N.	Criterio di priorità	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016)	Massimo 20 punti
1a	<i>Effetti positivi degli investimenti da realizzare in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: spesa sul totale della spesa degli investimenti ammessi maggiore del 30%</i>	20 punti
1b	<i>Effetti positivi degli investimenti da realizzare in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: spesa sul totale della spesa degli investimenti ammessi inferiore al 30% e maggiore del 10%</i>	15 punti
1c	<i>Effetti positivi degli investimenti da realizzare in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: spesa sul totale della spesa degli investimenti ammessi inferiore al 10%</i>	10 punti
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 911/2017	15 punti
3	Appartenenza a forme aggregative di filiera (cooperative, consorzi di tutela, ecc.)	Massimo 20 punti
3a	Domanda presentata da cantine sociali cooperative	10 punti
3b	<i>Domanda presentata da soci di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 238/2016 e del D. Lgs. n. 61/2010</i>	8 punti
3c	<i>Domanda presentata da imprese associate in ATI/ATS per la realizzazione di un progetto comune</i>	2 punti
4	Richiedente (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto	10 punti
5	Produzioni vitivinicole a DOP/IGP	Massimo 10 punti
5a	<i>Produzione di vini DOP rispetto alla produzione complessiva tra il 50 % e il 70% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G della dichiarazione vitivinicola 2021/2022)</i>	10 punti
5b	<i>Produzione totale di vini DOP e IGP rispetto alla produzione complessiva superiore all'80% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G della dichiarazione vitivinicola 2021/2022). Tale punteggio non è cumulabile con quelli di cui al punto 5a</i>	5 punti
6	Imprese con produzioni biologiche certificate ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007, Reg. (CE) n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) n. 203/2012	5 punti
7	Imprese localizzate nei comuni terremotati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229	5 punti
8	Nuovo beneficiario: richiedente che non abbia beneficiato nella campagna precedente di aiuti per la stessa misura	5 punti
Punteggio massimo ottenibile		90 punti

I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Saranno ammesse a contributo le domande fino ad esaurimento del budget disponibile secondo l'ordine di priorità determinato dal punteggio attribuito ad ogni domanda sulla base dei suddetti criteri di priorità.

A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente anagraficamente più giovane. Nel caso di società di persone o di capitali si considera l'età del legale rappresentante.

Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per esaurimento del budget disponibile per l'annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell'annualità successiva. Il richiedente eventualmente non finanziato dovrà pertanto ripresentare la domanda di sostegno

l'anno successivo; le eventuali spese sostenute saranno a suo totale carico e non potranno essere imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Le modalità di verifica e attribuzione dei criteri di priorità dichiarati sono le seguenti.

Criterio n. 1: nell'allegato A7) dovranno essere chiaramente individuati gli interventi per i quali si richiede il punteggio per tale criterio di priorità. Inoltre dovrà essere presentata una apposita relazione sottoscritta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle fasi progettazione e di realizzazione degli interventi, nella quale descrivere il progetto ed i risultati conseguibili in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, attraverso elementi misurabili ed immediatamente visibili. In particolare la relazione dovrà evidenziare i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e quelli successivi, stimando il minor consumo derivante dall'investimento effettuato, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento.

Criterio n. 2: gli elementi per l'ottenimento del punteggio sono desunti dalla dichiarazione vitivinicola 2021/2022.

Criterio n. 3: per l'attribuzione di tale punteggio si farà riferimento al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed agli elenchi dei soci risultanti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, forniti dai Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 238/2016 e del D. Lgs n. 61/2010.

Criterio n. 4: età del richiedente o del legale rappresentante dell'impresa. Nel caso in cui sia presente una legale rappresentanza congiunta si considera l'età del legale rappresentante più giovane.

Criterio n. 5: i dati per l'ottenimento del punteggio sono desunti dalla dichiarazione vitivinicola 2021/2022.

Criterio n. 6: per l'attribuzione di tale punteggio si farà riferimento alla banca dati SIAN degli operatori biologici e/o alle certificazioni rilasciate dagli organismi di controllo.

Criterio n. 7: per l'attribuzione di tale punteggio si considera la localizzazione del fabbricato aziendale oggetto di intervento nel quale viene effettuata la trasformazione delle uve e/o la commercializzazione del vino.

Criterio n. 8: si attribuisce tale punteggio al richiedente che nella campagna precedente 2021/2022 non abbia beneficiato di aiuti per la stessa misura.

Articolo 21

Disposizioni finanziarie e graduatorie

Il plafond disponibile per la misura degli investimenti nell'annualità 2022/2023 stabilito dalla D.G.R. n. 139/2022 è pari ad € 2.681.103,70.

Le risorse già impegnate per i pagamenti a saldo relativi a domande di aiuto finanziate con investimenti in corso da realizzare entro il 15 luglio 2023, ammontano a complessivi € 1.699.130,78.

Le risorse residue disponibili per la presentazione di nuove domande di aiuto per l'annualità 2022/2023 risultano pertanto pari ad € 981.972,92 così come stabilito dalla D.G.R. n. 982 del 28.09.2022.

Il suddetto plafond potrà essere successivamente incrementato a seguito dell'assegnazione alla misura di:

- a) eventuali economie di spesa registrate sulle altre misure attivate del P.N.S. per l'annualità 2022/2023, quali la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la promozione sui mercati dei Paesi terzi;
- b) eventuali risorse aggiuntive assegnate alla Regione Umbria dal MIPAAF a seguito della rimodulazione finanziaria del P.N.S. per l'annualità 2022/2023, tenuto conto del fabbisogno a seguito degli esiti dell'istruttoria delle domande di aiuto presentate;

Con atto del Dirigente de Servizio sono approvate due distinte graduatorie per l'annualità 2022/2023: una per le domande annuali, l'altra per le domande biennali, con l'individuazione per ciascuna domanda della spesa ammessa, del contributo concesso e del punteggio assegnato.

In relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie 2022/2023 disponibili per la misura, le domande dichiarate ammissibili sono finanziate con il seguente ordine:

- a) prioritariamente, con le risorse disponibili per l'annualità 2022/2023, sono finanziate le domande con investimenti annuali dichiarate ammissibili secondo l'ordine della relativa graduatoria;

- b) solo dopo aver esaurito le domande della graduatoria delle domande annuali, sono finanziate le domande biennali con richiesta di anticipo e da ultimo le domande biennali senza richiesta di anticipo. Gli anticipi richiesti con le domande biennali dichiarate ammissibili secondo l'ordine della relativa graduatoria, sono finanziati nella percentuale stabilita con l'atto di approvazione di ammissibilità e finanziabilità delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2022/2023, tenuto conto del plafond disponibile per l'annualità 2023/2024 per il pagamento dei saldi;
- c) i pagamenti a saldo relativi alla domande biennali con anticipo e senza anticipo, sono finanziati secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2023/2024.

In relazione al punto c) di cui al precedente paragrafo, considerato che le risorse del P.N.S. per l'annualità 2023/2024 non sono state ancora assegnate alla Regioni, i relativi impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei richiedenti utilmente collocati nella stessa, potranno essere assunti solo a seguito di assegnazione alla Regione delle risorse per l'annualità 2023/2024, previa eventuale rimodulazione finanziaria disposta con atto della Giunta regionale.

Le domande biennali 2022/2023 saranno liquidate a saldo con le risorse dell'annualità 2023/2024, alle condizioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2117.

I saldi delle domande biennali 2022/2023 relativi a domande di pagamento a saldo presentate nell'annualità 2023/2024, potranno inoltre essere liquidati con le risorse dell'annualità 2024/2025 in applicazione dell'art 25 del Reg. (UE) 2016/1150 il quale che dispone che il pagamento deve essere liquidato entro 12 mesi dalla di presentazione della domanda di saldo fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2117 (verificare bene).

Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per mancanza o esaurimento del budget disponibile per l'annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell'annualità successiva. Il richiedente eventualmente non finanziato dovrà pertanto ripresentare la domanda di sostegno l'anno successivo e le eventuali spese sostenute dallo stesso saranno a suo totale carico e non potranno essere imputabili alla domanda eventualmente ammessa a finanziamento nell'annualità successiva.

Articolo 22

Penalità

Qualora l'anticipo erogato di cui al precedente articolo 17 non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

Si applicano altresì le seguenti penalità:

- 3 anni di esclusione dalla misura investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- 2 anni di esclusione dalla misura investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- 1 anno di esclusione dalla misura investimenti prevista dall'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

La stessa penalità di cui al paragrafo precedente lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore qualora sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Articolo 23

Modalità di pagamento degli aiuti e recuperi

I pagamenti degli aiuti sono disposti dall'AGEA - O.P. esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario identificato con il codice IBAN indicato dallo stesso beneficiario nella domanda e validato nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri tra lettere e numeri che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

In fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento il beneficiario è obbligato ad indicare ed aggiornare, in tempo utile, ogni variazione e/o modifica del codice IBAN nella domanda e nel fascicolo aziendale al fine di poter consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini stabiliti.

Per ulteriori disposizioni in merito alla modalità di pagamento ed al recupero dei contributi si rinvia a quanto previsto ai paragrafi 31 e 32 delle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 39 del 27.04.22.

Articolo 24

Trattamento delle anomalie – errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, ecc.).

L'errore palese può essere rilevato direttamente dall'Ufficio regionale competente, oppure segnalato per iscritto all'Ufficio da parte del richiedente il quale deve dimostrare che si tratta di un errore palese e richiederne la correzione.

L'errore palese non ha mai un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza o frode.

L'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, ecc.).

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni. Il riconoscimento dell'errore palese può avvenire solo prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto.

Articolo 25

Chiarimenti e informazioni (FAQ)

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo del responsabile dell'istruttoria giuseppeantonelli@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere presentate fino al 15 novembre 2022.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-nazionale-settore-vino>.

Articolo 26

Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento di concessione dei contributi è Regione Umbria –Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

2. Responsabile del procedimento: Daniela Toccacelo tel 075 5045737 e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it

3. Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Antonelli, tel. 075 5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it

4. Per richiesta informazioni è possibile contattare:

Giuseppe Antonelli - tel. 075 5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it;

Fabrizio Colasurdo - tel- 075-5045139 e-mail: fcolasurdo@regione.umbria.it;

5. Il procedimento di concessione dei contributi seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 982/2022

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data d'inizio, la durata ed i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella:

DOMANDA DI AIUTO

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Atto finale
Verifica ricevibilità e completezza delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	30	Lista controllo ricevibilità e notifica integrazioni
Istruttoria ammissibilità e notifica ex art. 10 bis legge 241/90	Termine fase precedente	90	Lista controllo ammissibilità o inammissibilità
Approvazione graduatoria e notifica esito beneficiari	Termine fase precedente	30	Provvedimento approvazione e comunicazione concessione

DOMANDA DI PAGAMENTO

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Atto finale
Verifica ricevibilità e completezza documentale domande anticipo o saldo	Dalla scadenza Presentazione	15	Lista controllo ricevibilità, richiesta integrazioni
Istruttoria domande anticipo o saldo	Termine fase precedente	60	Lista controllo regolare esecuzione
Autorizzazione pagamenti	Termine fase precedente	15	D.D. approvazione elenchi pagamenti

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora siano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.